



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Esecuzioni Immobiliari di Rimini CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **83/2024**

Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/11/2025,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ritenuto che l'iter notificatorio dell'atto risulta essersi perfezionato conformemente ai criteri di cui agli art. 145, 138, 139 e 141 c.p.c., indirizzando l'atto presso la residenza del sig. [REDACTED] nella qualità di amm unico, risultante dal verbale di deposito del 27.12.2013 ricevuto dal Notaio dott. [REDACTED]

Ai sensi dell'art. 145 c.p.c., la notificazione alle persone giuridiche deve avvenire nella sede dell'ente; in alternativa, la giurisprudenza (Cass., Sez. I, 26.10.2018, n. 27299; Cass., Sez. III, 07.09.2021, n. 24061) ammette la notificazione alla persona fisica che rappresenta l'ente, purché la qualità e i relativi dati anagrafici risultino dall'atto notificando.

Ne deriva che il procedimento notificatorio deve considerarsi regolare, inoltre le notifiche ha sicuramente raggiunto lo scopo.


Nel verbale di accesso del Custode Giudiziario del 29.11.2024, risulta che il sig. [REDACTED] ha presenziato personalmente, dichiarando di disporre delle chiavi degli immobili pignorati e indicando dati anagrafici coincidenti con quelli dell'amministratore unico della società, come risultante dall'atto notarile del 27.12.2013.

Le verifiche eseguite confermano ancora oggi l'operatività di P.IVA e codice fiscale della [REDACTED]. Se la società fosse stata realmente inattiva anche nel territorio italiano, il plico contenente il precetto e il successivo atto di pignoramento non sarebbe stato ritirato, ma verosimilmente rifiutato per cessazione dell'ente. Tale circostanza dimostra che la società, pur risultando "dissolved" nel Regno Unito, continuava ad operare in Italia attraverso la sede amministrativa di fatto e il domicilio fiscale in [REDACTED].

Nella presente fattispecie, alla formale "cessazione" della società estera si contrappongono indizi gravi, precisi e concordanti attestanti l'operatività sostanziale dell'[REDACTED] in Italia: la sede amministrativa effettiva, il domicilio fiscale, la P.IVA e il codice fiscale attivi al momento della notifica di precetto e pignoramento.

L'asserita retrocessione in favore di [REDACTED] s.r.l., è priva di riscontro in atti pubblici. Neppure la visura camerale di [REDACTED] s.r.l. del 03.11.2025 conferma tale retrocessione, attestando al contrario il conferimento dei beni alla [REDACTED] con atto notarile del 27.12.2013, trascritto in data 24.01.2014. I beni pignorati ubicati in Italia e soggetti alla legge italiana risultavano, al momento dell'inizio dell'espropriazione, e risultano tuttora, intestati all'[REDACTED].

Gli stessi non sono mai stati trasferiti né ai soci né a terzi mediante atto valido ed opponibile. L'assenza di qualsivoglia atto pubblico o scrittura privata autenticata, trascritta nei pubblici registri,



dimostra la persistente titolarità della società, nonché la permanenza della sua legittimazione attiva e passiva.



Tanto premesso dispone procedersi alla vendita come già delegata in data 9.5.2025.

Si comunichi.

Rimini, 19 dicembre 2025



Il Giudice
dott. Letizia Bocchini

